

TITOLO VII Partecipazione all'attività amministrativa e diritto di accesso ART. 55

TRASPARENZA ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

- 1 L'attività amministrativa del Comune è condotta sulla base di criteri di efficienza ed efficacia, trasparenza dei procedimenti e pubblicità degli atti e dei risultati.
- 2- Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato. Possono essere sottratti alla consultazione solo gli atti che specifiche disposizioni di legge dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
- 3- Il Sindaco può dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti e vietarne quindi l'esibizione, atti e documenti a tutela del diritto alla riservatezza di persone, enti, associazioni o imprese, ovvero allo scopo di evitare che la loro diffusione possa essere di pregiudizio agli interessi del Comune o di enti e aziende da esso dipendenti.
- 4- Il Comune garantisce ai cittadini e ai soggetti interessati ad atti o provvedimenti l'informazione sullo stato dei relativi procedimenti, sul responsabile del procedimento e sui tempi per la tutela dei loro diritti.
- 5- Presso un ufficio del Comune debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, dello Statuto e dei regolamenti comunali.

ART. 56

COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO

- 1- L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato, subito dopo l'atto di impulso o la ricezione dello stesso, ai diretti interessati e a coloro ai quali può derivare un pregiudizio dal provvedimento quando siano facilmente individuabili.
- 2- Solo nei casi di urgenza, o nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal provvedimento non siano individuati, o non siano facilmente individuabili, il responsabile può, con adeguata e scritta motivazione, prescindere dalla comunicazione.
- 3- Il regolamento di partecipazione stabilisce quali siano i soggetti ai quali devono essere comunicati gli atti del procedimento, nonché l'oggetto e le modalità di tali comunicazioni.

ART. 57

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1- Nella formazione del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
- 2- I soggetti portatori di interessi di cui al comma precedente hanno il diritto di accedere agli atti del procedimento anche previa esibizione o deposito di documenti.
- 3- Allo scopo di garantire la celerità e l'efficacia dell'azione amministrativa, il Comune non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento della istruttoria.

4- L'apposito regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 58

ACCORDI SOSTITUTIVI

1 - In occasione di osservazioni e proposte presentate a seguito di intervento nel procedimento ai sensi dell'articolo precedente, l'amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo .

2- Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui al comma precedente sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.

3- Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione comunale può recedere unilateralmente dall'accordo, provvedendo in tal caso a liquidare un indennizzo in relazione al pregiudizio eventualmente arrecato a danno del privato.

ART. 59

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

1- Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2- Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copia degli atti e dei provvedimenti di cui al comma precedente previo pagamento dei soli costi .

3- Salvo diverse disposizioni di legge, non è ammesso il diritto di accesso agli atti preparativi relativi a procedimenti riguardanti atti normativi, atti amministrativi generali, atti di pianificazione e di programmazione.